



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 25 Ottobre 2011

In seduta odierna, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	A
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 103992/2011 DELIBERAZIONE N. 471

COMUNE DI MERCATO SARACENO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI AREA PRODUTTIVA "ZONA D1E" POSTO IN LOC. BORA, DITTA T - SEVEN. RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 03.04.2006 N. 152, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di Area Produttiva” posto in loc. Bora, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 13.01.2011 con prot. Prov.le 2301 del 13.01.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- Parere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008 (Legge 64/74).
- Decisione in merito alla verifica preliminare ex art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Premesso che:

il Comune di Mercato è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 29552/681 del 25.08.2011 e successive Varianti;

l’Amministrazione Comunale è dotata di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19.07.2010;

- il presente piano particolareggiato è stato posto in deposito a far data dal 18 luglio 2011 per trenta giorni consecutivi;

Richiamato che:

- il parere della Provincia, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex art. 13 della L. 64/74) ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/2008, va espresso nell’ambito degli atti di assenso resi dalla Provincia stessa nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali;
- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell’art. 2, comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 9, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 4 della L.R. 9/13 giugno 2008, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla Valutazione di cui agli artt. 13 - 18 (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Dato atto inoltre che:

- questo Servizio, con nota prot. Prov. n. 12076 del 08/02/2011 invitava l’Amministrazione Comunale ad integrare la pratica in oggetto;
- l’Amministrazione Comunale ha inviato, con note acquisite agli atti con prot. Prov. 78667 del 22/07/2001 e prot. Prov. n. 79179 del 26/07/2011, parte delle integrazioni e specificazioni richieste;
- Che l’Amministrazione Comunale ha inviato, con nota pervenuta in data 12/09/2011 e acquisita agli atti con prot. Prov. 91545 del 14/09/2001 tutte le integrazioni e le specificazioni richieste, con particolare riferimento agli aspetti geologici;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- L'area interessata dal Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, è situata in località Bora in aderenza ad una zona artigianale esistente da cui è separata da uno scolo consorziale parzialmente tombinato e presenta una superficie complessiva di circa mq. 20.000;
- L'indice di utilizzazione territoriale previsto è pari a 0,65 mq/mq.;
- L'area d'intervento si riferisce ad una superficie di mq. 14.662,39 (mq. 7320,99 SUL) pari ai $\frac{3}{4}$ del valore complessivo del Piano Particolareggiato calcolato sulla base dell'imponibile catastale dell'intero comparto attuativo, così come previsto dall'art. 11.4 delle NTA del Vigente PRG;
- Nel rispetto delle indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) è prevista la cessione al Comune dello standard di parcheggio pari a 5mq/100mq della Superficie Territoriale (ST) di intervento mentre l'area corrispondente allo standard di verde pubblico, (pari al 15% della ST), sarà completamente monetizzato;
- Il progetto riguarda la costruzione di un capannone a destinazione produttiva, la realizzazione di una strada con relativo marciapiede e parcheggio, (sono previsti 2 posti per camion e 50 posti auto, per un totale di mq. 735);
- Il nuovo capannone produttivo sarà occupato dall'attività "Unicar Furgonature S.p.a" in trasferimento da Bertinoro, e sarà facilmente raggiungibile dalla rete viaria tramite una strada di accesso che si innesta sulla Via Eistein;
- L'intervento risulta migliorativo rispetto l'attuale situazione viabilistica: infatti prevede la creazione dei parcheggi pubblici lungo la nuova strada interna al lotto confinante con l'area destinata alla futura edificazione; la nuova infrastruttura è provvista di marciapiede, doppio senso di marcia e la realizzazione nella parte finale una rotatoria atta a favorire le manovre di inversione degli automezzi transitanti;
- L'intervento di miglioramento viario è previsto anche fuori comparto, nel tratto posto nella "Fascia di rispetto stradale dell'E45";
- L'accesso all'area sarà garantito da due ampi ingressi carrabili, uno all'interno della fascia di rispetto dell'E45, l'altro nella parte opposta del lotto, prospiciente la rotatoria.

Constatato che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, poiché non rileva impatti significativi e per i presupposti di seguito sintetizzati:

- il PUA non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- l'area oggetto di PUA è situata non lontano dal centro abitato principale;
- al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, si rileva che il Piano in oggetto ha un impatto irrilevante date le sue dimensioni in termini di SUL da realizzare;
- riguardo le norme relative l'invarianza idraulica il progetto prevede il sovradimensionamento dei collettori fognari che recapitano nello scolo di Via Eistein;
- i rifiuti diversi da quelli indifferenziati verranno smaltiti da Ditte specializzate;
- riguardo il traffico che dalla Via Eistein sarà recapitato sulla E45, per lo più in direzione Cesena, il miglioramento della strada, che non interesserà solo l'area zonizzata, ma anche il tratto posto in "Fascia di rispetto stradale" della E 45, contribuirà ad ottimizzare il traffico;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n. 102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata su un terrazzo fluviale, di età olocenica, in sinistra del Fiume Savio, a morfologia pressoché pianeggiante. Le indagini hanno confermato la presenza di uno strato ghiaioso, posto a profondità di 2 – 6 metri, oggetto di escavazione nel passato. L'attività di cava non si è realizzata in maniera omogenea, creando, con il successivo ritombamento, notevoli variazioni laterali delle litologie. Gli approfondimenti di indagine eseguiti (carotaggi), hanno rilevato l'assenza del livello ghiaioso in alcuni punti, ed uno spessore maggiore di 3 metri in altri. Il substrato, con morfologia pressoché orizzontale, è segnalato ad una profondità di circa 6,5 metri. La disomogeneità dei terreni di fondazione e la presenza di materiale di riporto, hanno portato ad ipotizzare l'utilizzo di fondazioni profonde, su pali incastrati nel substrato.

Le indagini geofisiche, coerentemente con la stratigrafia rilevata, mostrano un picco nel rapporto H/V ad una frequenza di circa 8 hz (periodo di sito), con fattori di amplificazioni significativi (molto maggiori di 3). Tale frequenza potrebbe essere rilevante ai fini della progettazione esecutiva; sarà compito del progettista verificare i possibili effetti di amplificazione locale e di risonanza terreno – struttura.

Le litologie presenti e l'assenza di una falda stabile, permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di terremoto. D'altro canto, la relativa permeabilità dei materiali, hanno portato alla necessità di esprimere particolari prescrizioni, descritte in relazione, al fine di proteggere la falda da eventuali eventi inquinanti. In funzione delle attività che si potrebbero insediare, tali prescrizioni dovranno essere rispettate.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella “Relazione geologico - tecnica”, con integrazioni, a firma del Dr. Franco Battistini, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva:

- Saranno adottate fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato non alterato.
- Sarà verificata la necessità di adottare misure di protezione della falda

Si precisa che tale parere è relativo esclusivamente all'area indagata geologicamente (Ditta “T. Seven”) e pertanto dovrà essere richiesto un nuovo parere per il secondo stralcio del Piano Particolareggiato (Ditta “Cemencal”);

B) Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì, ARPA sezione di Forlì-Cesena, Servizio Tecnico di Bacino. A tali Enti è stato trasmesso il “Rapporto preliminare” di verifica di assoggettabilità a VAS del PUA richiedendo il relativo parere di competenza;

Considerato che i soggetti di cui sopra hanno escluso la necessità che il PUA sia sottoposto alla procedura di VAS, secondo i pareri di seguito riportati:

AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot PGFC/2011/1927 del 01.03.2011 (agli atti con prot. prov. n. 23888 del 07/03/2011), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto.;

- parere Servizio Tecnico di Bacino della Romagna espresso in data 15.07.2011 (PG. 2011. 0170543 del 14/07/2011) e con il quale vengono richieste specifiche integrazioni/prescrizioni e dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

Alla luce di quanto espresso nel sopracitato parere, si invita l'Amministrazione Comunale ad completare il Piano Particolareggiato con tutti gli elementi integrativi richiesti e a riconfigurarli alla luce di tutte le prescrizioni decretate dagli enti preposti;

Ritenute complessivamente condivisibili le considerazioni e le conclusioni dell'autorità procedente e dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS del seguente strumento attuativo, in quanto il PUA in esame rispetta:

- l'ambito territoriale identificato come “Zona D1E area a prevalente destinazione produttiva-terziaria di espansione”;
- il progetto di riqualificazione dell'area segue le indicazioni urbanistiche delle NTA del PRG mantenendo a carico del soggetto attuatore la cessione al Comune dello standard di parcheggio;
- il progetto degli impianti sarà conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- i principali interventi previsti soddisfano:
 - il principio dell'invarianza idraulica attraverso il sovradimensionamento della linea dei collettori fognari ed il recapito nello scolo di Via Einstein;

- la valutazione di impatto acustico con la quale l'intervento risulta compatibile;
- il traffico indotto dal comparto non modifica in maniera significativa i flussi veicolari attuali, rispettando ampiamente, anche nello scenario futuro i parametri, senza evidenziare particolari criticità, anche l'impatto sulla componente atmosferica, risulta trascurabile;

Rilevata tuttavia la necessità che il Piano sia integrato nelle previsioni e nelle valutazioni con quanto di seguito specificato:

a) La progettazione del piano particolareggiato si riferisce esclusivamente all'area d'intervento che raccoglie i $\frac{3}{4}$ del valore del PUA, calcolato sulla base dell'imponibile catastale dell'intero comparto attuativo così come previsto dall'art. *Art. 11.4 ZONE D1E a prevalente destinazione Produttivo - Terziario di espansione* delle NTA del Vigente PRG. Lo stesso articolo però specifica che *"Tale Piano sarà vincolante anche per la restante parte, e ad esso verrà data attuazione nei termini previsti dalle leggi vigenti"*: ne consegue che quantomeno gli elementi basilari di un Piano Attuativo (opere di urbanizzazione, le tipologie edilizie disposizione dei lotti) devono essere previsti per la superficie dell'intero comparto di attuazione anche se poi la realizzazione effettiva delle opere può avvenire con tempistiche differenti. Per tali motivazioni è necessario che l'Amministrazione Comunale integri le tavole del Piano Particolareggiato prevedendo per tutta l'area del comparto la progettazione delle opere di urbanizzazione, dei lotti e delle tipologie edilizie che s'intendono insediare. A tal fine si specifica che:

- l'area e l'intervento edilizio non presenti nel Progetto presentato s'intendono residuali rispetto a quelli effettivamente pianificati;
- che la parte del comparto da completare rimane nell'area più marginale rispetto al Fiume Savio;
- che le tipologie edilizie già insediate sono proporzionate come superfici a quelle residue e da pianificare del comparto in oggetto;
- che le stesse norme del PRG tutelano in modo adeguato lo sviluppo della zona residuale non prevedendo l'insediamento delle attività previste dalla L.R. 9/99 e s.m.i.;

Per tali motivazioni si ritiene che anche in assenza di precisa progettazione della parte residuale dell'intero comparto tutto il Piano Particolareggiato possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008 in quanto le condizioni sopradefinite non fanno prefigurare impatti significativi sull'ambiente. Tuttavia visto che anche l'area indagata nella relazione geologica per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, non è comprensiva di tutto il comparto e che pertanto l'attuazione delle ulteriori previsioni può avere effetti significativi sulle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ciò anche in ragione di quanto specifico al precedente punto A) è necessario che l'Amministrazione Comunale richieda l'ulteriore l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio per la parte del comparto non puntuale indagata nell'attuale conformazione del Piano.

b) Considerato inoltre che il perimetro di Piano Particolareggiato è localizzato a ridosso di un'area produttiva più ampia e già attuata si richiama l'Amministrazione Comunale alla verifica della possibilità di integrare le opere di urbanizzazione (infrastrutture viarie,

parcheggi pubblici) delle due zone al fine di creare favorevoli sinergie fra nuova e vecchia urbanizzazione;

c) Considerato inoltre che nel Piano non si fa menzione dei parcheggi pertinenziali è necessario che l'Amministrazione Comunale individui un apposita area per il rispetto della quota di parcheggi pertinenziali prevista dalla Legge 122/89 (1 mq./10 mc.);

d) Considerato inoltre che l'area di sedime del fabbricato ricopre interamente il lotto su cui insiste, e preso atto delle caratteristiche dell'intera zona che, da un lato si presenta anch'essa urbanizzata ma dall'altra parte presenta connotazioni tipiche della morfologia fluviale, è necessario prevedere sull'intero perimetro di comparto che si affaccia verso il fiume Savio una quinta arborea possibilmente con andamento irregolare/spontaneo che funga da barriera architettonica e visiva preservando in tal modo il paesaggio fluviale restante oltre che da filtro per le polveri provenienti dalle sovrastante E45;

e) Il fabbricato produttivo è localizzato al limite dei 40 mt della fascia di rispetto dell'adiacente E45 coincidente con il confine estremo della zona produttiva; si consiglia all'amministrazione comunale il mantenimento anche di una distanza dai confini di zona (passaggio tra zona D1E e zona agricola) qualora non già indicata dalle norme del PRG favorendo pertanto verso il lato fiume il mantenimento di maggiori spazi pertinenziali/mitigativi;

Dato atto

che in data 18/10/2011, con prot. n. 102894, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;

che L'Autorità procedente, con nota prot. n. 103243, in data 19/10/2011 ha risposto in merito alla suddetta proposta, esprimendo le seguenti considerazioni:

a) Si concorda sulla necessità di espressione di un ulteriore parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 per l'area non indagata geologicamente nella conformazione attuale del Piano;

b) Si specifica che si ritiene di aver trattato in modo unitario l'intero comparto infatti è stata prevista la realizzazione della strada di accesso sino al confine della proprietà Cemencal al fine di evitare lotti interclusi, salvaguardando i diritti giuridici della stessa Ditta ma senza compromettere l'attuazione dell'intero comparto;

c) Si specifica che le aree produttive anche se adiacenti sono separate da un fosso consorziale e da un dislivello e che il comparto è stato trattato cercando di creare quanto possibile le sinergie fra le due zone;

d) I parcheggi pertinenziali saranno reperiti in fase attuativa prima del rilascio del permesso di costruire;

e) Si procederà alla definizione dell'inserimento della quinta arborea lungo tutto il perimetro del comparto che si affaccia al fiume Savio;

f) Pur concordando con la opportunità di lasciare maggiori spazi pertinenziali verso il fiume Savio, la possibilità di costruire al limite di zona è prevista dalle norme del PRG;

Infine il Comune dichiara che prima dell'approvazione del Piano Particolareggiato in oggetto saranno svolti gli opportuni approfondimenti e nel caso saranno modificate gli elaborati progettuali.

Si prende atto delle motivazioni e degli elementi conoscitivi ulteriori forniti dal Comune che confermano come il piano attuativo non determini di per sé impatti significativi sull'ambiente. In particolare si prende atto, anche attraverso l'interlocuzione comunale come di fatto la parte residua del comparto attuativo (proprietà Cemencal) si configuri come un lotto unico già servito dalla nuova viabilità di accesso pubblica prevista nella proprietà T-Seven nonché da tutte le reti infrastrutturali. Le restanti questioni sollevate rappresentano elementi necessari a garantire un corretto equilibrio tra le scelte determinate dalle esigenze progettuali della fase attuativa e quelle dettate dalle regole più generali della pianificazione e della normativa, ritenendo che gli elementi integrativi proposti siano funzionali al miglioramento della qualità e della sostenibilità insediativa. Ciò ribadito, date per acquisite le integrazioni che il comune si è impegnato ad accogliere, resta la necessità di implementare il piano attuativo con il rafforzamento di alcuni elementi qualitativi sopra prefigurati e di seguito più puntualmente precisati.

In considerazione del fatto che l'Amministrazione Comunale non ha ritenuto opportuno arretrare il fabbricato rispetto al confine di zona per ottenere maggiori spazi a tutela della morfologia tutelate e dell'impatto sull'insediamento della sovrastante E45 in coerenza con gli obiettivi e le finalità dettate dalla tutela fluviale e dalla connotazione periurbana definita dal PSC, è necessario che:

- a) Sia realizzata in tutta la fascia di rispetto dell'E45 corrispondente alla larghezza del comparto attuativo, in proprietà della Ditta T-Seven, una piantumazione arborea con vegetazione autoctona da costituirsi come fascia boscata.
- b) Tale fascia di mitigazione si prolunghi lungo il Fiume Savio per tutta la particella catastale in proprietà ai soggetti attuatori al di fuori dell'area demaniale tale da ricostituire e/o integrare la vegetazione fluviale.
- c) E' necessario prevedere lungo i lati sud e ovest del perimetro di comparto una quinta arborea possibilmente con andamento irregolare/spontaneo che funga da barriera architettonica e visiva opportunamente raccordata con gli elementi indicati ai punti a) e b) precedenti;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- Saranno adottate fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato non alterato.
- Sarà verificata la necessità di adottare misure di protezione della falda.

Si precisa che tale parere è relativo esclusivamente all'area indagata geologicamente (Ditta "T. Seven") e pertanto dovrà essere richiesto un nuovo parere per il secondo stralcio del Piano Particolareggiato (Ditta "Cemencal");

2) Di escludere il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di Area Produttiva "Zona D1E" posto in loc. Bora, Ditta T - Seven del Comune di Mercato Saraceno, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, prescrivendo di integrare i contenuti del Piano con i seguenti elementi:

a) La realizzazione di una piantumazione arborea con vegetazione autoctona da costituirsi come fascia boscata, in tutta la fascia di rispetto dell'E45 corrispondente alla larghezza del comparto attuativo, in proprietà della Ditta T-Seven, .

b) Tale fascia di mitigazione dovrà prolungarsi lungo il Fiume Savio per tutta la particella catastale in proprietà ai soggetti attuatori, al di fuori dell'area demaniale, tale da ricostituire e/o integrare la vegetazione fluviale.

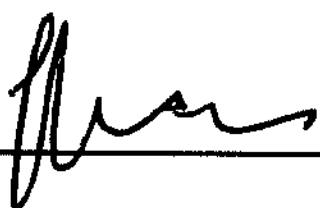
c) realizzare lungo i lati sud e ovest del perimetro di comparto una quinta arborea possibilmente con andamento irregolare/spontaneo che funga da barriera architettonica e visiva opportunamente raccordata con gli elementi indicati ai punti a) e b) precedenti;

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di competenza, unitamente ad una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati e firmati (n. 22 allegati) relativamente al parere espresso al precedente punto 1).

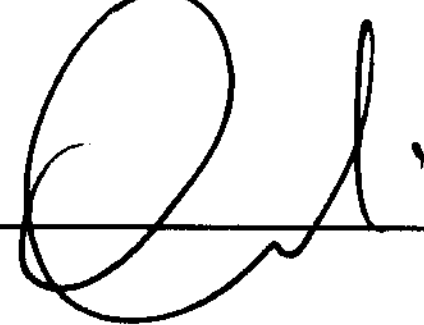
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

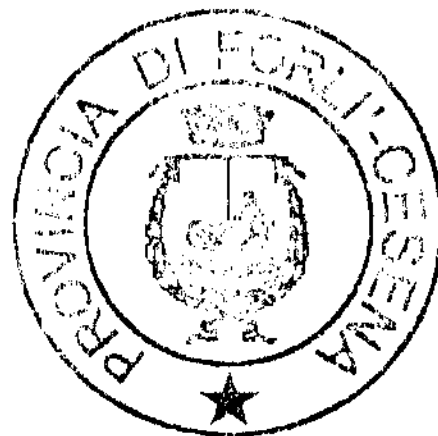
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 28 OTT. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

